

lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi.

L'Amministrazione esercita tale facoltà di scelta, senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, tenendo conto, nei singoli casi, della decorrenza del trattamento pensionistico in modo tale da assicurare continuità tra il trattamento retributivo e quello previdenziale, avuto riguardo ai seguenti criteri:

- processi di riorganizzazione e razionalizzazione;
- rideterminazione dei fabbisogni di personale o di contenimento della spesa per il personale;
- esigenze di riorganizzazione di strutture in relazione a progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento anche con riferimento all'utilizzo di nuove professionalità.

4. Per il collocamento a riposo a domanda degli interessati valgono le disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti gli istituti previdenziali ai quali i lavoratori sono iscritti.

La domanda dovrà essere presentata dall'interessato all'Amministrazione almeno sei mesi prima della data di effettivo collocamento a riposo.

Titolo VII

Proseguimento del rapporto di lavoro dei dipendenti

Art. 108

Proseguimento del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici fino a 70 anni

1. L'Amministrazione può valutare, per motivate esigenze organizzative, di trattenere in servizio il personale dipendente che abbia raggiunto il limite di età previsto dall'ordinamento, non oltre il compimento del settantesimo anno di età, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e previo consenso dell'interessato.

Art. 108

Destinatari

Articolo abrogato

Art. 109

Modalità di presentazione della domanda

Articolo abrogato

Art. 110

Effetti

Articolo abrogato

Titolo VIII NORME FINALI

Art. 111

Abrogazioni e ultrattività

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari interne dell'Ente che risultino incompatibili con le norme di cui al presente regolamento o dalle stesse implicitamente superate.

2. Conservano piena efficacia le norme regolamentari inerenti ad oggetti non disciplinati dal presente regolamento, che siano conformi ai principi ed alle disposizioni da esso recati.

Art. 112

Abrogazioni e disapplicazioni successive

1. Sono automaticamente abrogate le norme del presente regolamento che divengano nel tempo incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, in quanto applicabili alla Provincia.

2. Sono automaticamente disapplicate le norme disciplinanti il rapporto di lavoro nell'ambito del presente regolamento, in materie non riservate alla legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri da 1) a 7), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che divengano nel tempo incompatibili con future clausole contrattuali collettive, in quanto applicabili alla Provincia.

3. L'Amministrazione provvederà ai necessari adeguamenti regolamentari, che si rendessero necessari in seguito all'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Titolo IX

Conferimento di incarichi di collaborazione autonoma

Art. 113

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Fermo restando il principio generale in forza del quale la Provincia provvede all'attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, le disposizioni del presente titolo disciplinano, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni, il conferimento di incarichi individuali di collaborazione, con contratti di lavoro

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, per far fronte ad esigenze che l'Amministrazione non può soddisfare con risorse umane operanti stabilmente nella propria organizzazione.

2. Le disposizioni del presente titolo sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni e il contenimento degli stessi, oltre che a garantire l'applicazione dei principi di trasparenza e pubblicità in funzione del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Rientrano in tale disciplina gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

4. Restano esclusi dalle presenti disposizioni:

a) gli incarichi di progettazione di opere pubbliche, di direzione lavori e di collaudo, di coordinamento della sicurezza, nonché gli incarichi per attività comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di dette opere, per i quali l'Amministrazione fa riferimento alla disciplina specifica, prevista dall'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006 e dagli atti normativi attuativi dello stesso decreto;

b) le forme di relazione tra Amministrazione e singole persone fisiche fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati dalle leggi statali e regionali in materia, nonché da eventuali atti normativi attuativi;

c) gli incarichi ai componenti esterni delle commissioni di concorso e di gara;

d) gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;

e) gli affidamenti di attività nelle quali i rapporti risultino disciplinati da contratti di appalto o di cottimo fiduciario, ricadenti nell'ambito applicativo del D.Lgs. n. 163/2006;

f) gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;

Art. 114

Presupposti per l'affidamento degli incarichi

1. La Provincia può conferire incarichi di collaborazione autonoma per esigenze eccezionali e temporanee cui non può far fronte con il personale in servizio presso l'amministrazione. È in ogni caso vietato il ricorso ad incarichi di collaborazione autonoma per lo svolgimento di funzioni ordinarie e per far fronte ad esigenze di carattere duraturo.

2. La Provincia può affidare incarichi di collaborazione autonoma solo ad esperti in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente nonché di particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della laurea in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Gli incarichi vengono conferiti dai dirigenti delle singole strutture che intendono avvalersene e sono ammessi esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti di legittimità, della cui effettiva sussistenza va dato atto in modo puntuale e circostanziato nella motivazione del provvedimento di conferimento dell'incarico:

a) l'oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Provincia e corrispondere altresì ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) il dirigente deve avere preliminarmente accertato, con le modalità indicate nel successivo comma 6, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;

c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

4. Il dirigente competente provvede alla determinazione del compenso per incarichi di collaborazione autonoma che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti pro-

pri, anche con riferimento a valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

5. Il Dirigente affida gli incarichi di collaborazione autonoma previsti espressamente nel programma approvato dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art.42, comma 2, del D.lgs. 267/2000 e nel limite complessivo di spesa individuato con la delibera di approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento. È possibile prescindere dalla previsione nel programma consiliare dell'attività oggetto dell'incarico qualora questo faccia riferimento ad attività istituzionali disciplinate da specifiche e tassative disposizioni di legge.

6. Preliminarmente all'avvio della procedura comparativa deve essere accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della Provincia di Mantova.

A tal fine il dirigente che intende conferire l'incarico, verificata motivatamente l'assenza della professionalità specifica all'interno del proprio settore, dovrà inviare al dirigente del Settore Risorse Sviluppo Organizzativo e Affari istituzionali una relazione contenente la dettagliata specificazione delle iniziative nelle quali si articola il progetto o programma di lavoro per la cui realizzazione si renda necessario l'ausilio del collaboratore, avendo cura di allegare ad essa anche lo schema di contratto di incarico. Il dirigente richiedente dovrà altresì precisare il profilo professionale e le caratteristiche curricolari richieste (compreso il titolo di studio), nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico.

Ricevuta la richiesta, il dirigente del Settore Risorse Sviluppo Organizzativo e Affari istituzionali procederà a verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso la Provincia inviando ai dirigenti apposita richiesta di accertamento in tal senso.

Art. 115

Requisiti dell'incarico

1. Gli incaricati non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti.

2. L'accertamento delle eventuali condizioni di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico è svolto dal dirigente che procede all'affidamento dello stesso.

Art. 116

Limite di spesa annua per incarichi esterni

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma è fissato con la delibera di approvazione del bilancio preventivo dell'Ente.

Art. 117

Procedure comparative per la selezione degli esperti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.119, la Provincia procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi di collaborazione autonoma mediante una procedura di valutazione comparativa, finalizzata ad accertare l'esperienza e professionalità degli stessi.

2. La selezione avviene sulla base di idoneo curriculum e successivo colloquio, da valutare con riferimento a criteri di competenza professionale:

- titoli posseduti;
- esperienze professionali attinenti e congruenti rispetto all'oggetto dello specifico incarico da conferire.

3. Al di fuori delle ipotesi di conferimento di incarichi in via diretta previste dall'art.119, l'affidamento degli incarichi deve essere preceduto dalla pubblicazione di un apposito avviso pubblico all'Albo pretorio e sul sito Internet della Provincia per almeno 15 giorni consecutivi. Resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di diffusione adeguate alla tipologia ed entità dell'incarico. A tale scopo il dirigente competente approva con propria determinazione i contenuti del disciplinare di incarico e dell'avviso di selezione.

4. L'avviso di cui al comma precedente deve contenere i seguenti elementi:

- definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, anche con riferimento espresso a piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
- i requisiti per l'ammissione alla selezione e gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- la tipologia di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- la durata dell'incarico;
- luogo e modalità di realizzazione del medesimo;
- il compenso complessivo previsto;
- l'obbligo di produrre una relazione sull'attività svolta;
- l'indicazione dei criteri in base ai quali verrà effettuata la comparazione;

- il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, corredate dai curricula professionali;
- l'eventuale documentazione richiesta ai partecipanti nonché le ulteriori informazioni ritenute necessarie.
- indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

5. *Comma soppresso*

Art. 118

Valutazione delle domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione con i relativi curricula sono valutate dal dirigente della struttura che utilizzerà la collaborazione.

2. Per la valutazione delle candidature il dirigente si avvale di apposita commissione interna composta da tre membri nominata con provvedimento del Segretario generale. Il dirigente, presidente della commissione, individua un segretario verbalizzante.

3. La commissione elabora per ciascun curriculum un giudizio sintetico.

4. Al fine di meglio vagliare le competenze dei partecipanti, i tre candidati che presentino professionalità meglio rispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire sono ammessi ad un successivo colloquio, al termine del quale viene individuato il soggetto da incaricare.

5. La scelta del soggetto a cui conferire l'incarico è motivata con riferimento ai criteri di valutazione indicati nel bando di selezione.

6. In caso di rinuncia di quest'ultimo o di risoluzione del contratto è in facoltà della Provincia offrire la stipulazione del contratto a candidato diverso nell'ambito di quelli partecipanti alla selezione.

7. Il Dirigente, in presenza di competenze equivalenti, terrà conto di un criterio di rotazione dei professionisti. Dovrà inoltre essere evitato, per quanto possibile, il conferimento di più incarichi contestuali ad uno stesso professionista.

Art. 119

Conferimento di incarichi in via diretta

1. In deroga a quanto previsto dal precedente art.117, la Provincia, fermo restando i presupposti e

limiti previsti nel presente regolamento, può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione autonoma in via diretta, senza l'esperienza di procedure di selezione quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) nel caso in cui non abbiano avuto esito le procedure comparative, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale e che il valore del contratto complementare non superi il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
- d) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della prestazione professionale in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

2. Il soggetto incaricato in via diretta deve possedere i requisiti professionali di specializzazione ed esperienza maturata nel settore previsti dal presente regolamento, da accertarsi in base al curriculum.

3. La motivazione dei provvedimenti di conferimento in via diretta degli incarichi esplicita, in maniera circostanziata, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 120

Contratto di incarico

1. Il Dirigente formalizza il rapporto con l'esperto affidatario dell'incarico di collaborazione autonoma mediante la stipulazione di un apposito contratto, nel quale sono specificati gli obblighi dell'incaricato.

2. Il disciplinare di incarico contiene i seguenti elementi essenziali:

- durata della prestazione (termine di inizio e conclusione) o il termine finale, con divieto espresso di rinnovo tacito;
- luogo di svolgimento dell'attività;
- oggetto dell'attività prestata e le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
- compenso e modalità di pagamento;
- penali per la ritardata esecuzione della prestazione;
- elezione del domicilio legale e foro esclusivo presso la sede dell'Ente;
- obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.
- efficacia del contratto subordinata all'avvenuta pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso nel sito web istituzionale della Provincia, ai sensi dell'art.3, comma 18 della legge n.244/2007.

3. Nessun rapporto di incarico di cui al presente titolo può avere corso se non ricorrono le condizioni di cui all'art.114, comma 5 del presente regolamento e non viene preliminarmente impegnata la spesa, stipulato il contratto, e in particolare se non è ancora stato pubblicato sul sito Internet della Provincia il nominativo dell'incaricato, l'oggetto dell'incarico e l'ammontare del relativo compenso.

Art. 121

Condizioni per l'esecuzione degli incarichi e per l'erogazione dei compensi agli incaricati

1. Il dirigente competente pubblica sul sito web dell'ente i provvedimenti relativi all'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso. Il Dirigente dà atto dell'avvenuta pubblicazione al momento della trasmissione degli atti di liquidazione al Settore Finanziario.

2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di cui al precedente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente del settore preposto.

3. Copia degli elenchi di cui all'art.1 comma 127 della legge 662/1996 e successive modifiche, è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

4. I contratti relativi a rapporti di consulenza con la Provincia sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, da effettuarsi a cura del dirigente, del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

5. Il Dirigente provvede a dare comunicazione al competente Centro per l'impiego della instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, nonché dei rapporti di lavoro autonomo occasionale entro il giorno antecedente ad essa, mediante documentazione avente data certa di comunicazione.

Art. 122

Competenze amministrative

1. L'espletamento delle procedure finalizzate alla selezione dell'esperto ed al conferimento dell'incarico, la sottoscrizione del relativo disciplinare e l'adozione di ogni altro relativo atto e provvedimento sono attribuite alla competenza del dirigente del settore che utilizzerà la collaborazione ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 267 del 2000 e successive modificazioni. In nessun caso il provvedimento di conferimento degli incarichi può essere delegato ad altri funzionari, anche se titolari di posizione organizzativa.

Art. 123

Verifiche dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante la verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora le prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. La Direzione Generale definisce soluzioni operative finalizzate a verificare il corretto svolgimento degli incarichi di collaborazione autonoma affidati ad esperti esterni.

5. I sistemi di verifica dell'esecuzione degli incarichi di collaborazione autonoma possono prevedere anche attività coinvolgenti articolazioni organizzative e risorse umane della Provincia.

Art. 124
Pagamento dei compensi

1. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine dell'esecuzione dell'incarico, previa valutazione del buon esito dello stesso ai sensi dell'art.123 del presente titolo. Solo ove sia espressamente previsto dal contratto, possono essere pagate fasi di avanzamento in correlazione alla conclusione di attività oggetto dell'incarico che comportino la consegna di prodotti intermedi finiti. È comunque esclusa la possibilità di corrispondere anticipazioni.

Art. 125
Società partecipate

1. Le società in house e le aziende speciali devono uniformare i rispettivi ordinamenti ai principi risultanti dalla vigente normativa e dal presente regolamento in materia di conferimento degli incarichi e di reclutamento del personale.

2. Le società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165.

3. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, come previsto dalla vigente normativa.

4. Copia di tali provvedimenti andrà trasmessa agli enti pubblici soci.

5. Annualmente l'ente, per il tramite del Servizio competente in materia di partecipazioni, richiederà a dette società un'attestazione a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale (se presente), circa l'osservanza dei predetti criteri e modalità, unitamente ad una relazione illustrativa.